

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci dei comuni della provincia;

d) gl'impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gl'impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

« Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a, b, c, d, e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili.

« La elezione e la nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b, c, d, e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto, quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

« I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno. »

A questo articolo non sono presentati altri emendamenti, che quello degli onorevoli Giovanelli e Bobbio, che è il seguente:

« I sottoscritti propongono la soppressione dell'ultimo capoverso.

« Propongono inoltre la soppressione della seconda parte dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale così concepito:

« Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi, se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. »

Gli onorevoli Giovanelli e Bobbio propongono dunque la soppressione dell'ultimo capoverso del presente articolo modificato, più la soppressione della seconda parte dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

Giovanelli. Dirò le ragioni, che hanno spinto il collega Bobbio e me a presentare l'emendamento all'articolo primo della Commissione.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro

dell'interno, ha proposto nell'articolo primo del suo disegno di legge di estendere ai membri della Giunta provinciale amministrativa la incompatibilità che la legge comunale e provinciale sancisce nell'articolo 235 pei deputati provinciali.

La nostra Commissione ha accettato la proposta del Governo e vi ha fatto un'aggiunta. Ha cioè stabilito, che, come per i membri delle deputazioni è incompatibile l'ufficio di deputato politico, qualora non abbiano rinunciato sei mesi prima della elezione alla carica di deputato provinciale, così anche i membri della Giunta provinciale amministrativa non possano aspirare alla Deputazione politica, se sei mesi prima non hanno rinunciato alla carica.

Parve a noi che questa condizione che viene aggiunta dalla Commissione accresca il carattere odioso, dirò, della esclusione per coloro che hanno accettato od accetteranno di far parte della Deputazione provinciale o della Giunta amministrativa; parve a noi quindi di poter profittare di questa occasione onde chiedere col rigetto della aggiunta proposta dalla Commissione anche la soppressione della seconda parte dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale. In sostanza chiediamo che piaccia al Parlamento di abrogare l'articolo 235 della legge comunale e provinciale in quella parte in cui si stabilisce quel termine di sei mesi, come anche che piaccia al Parlamento di rifiutare il suo appoggio alla proposta della Commissione di estendere quel termine di sei mesi ai membri della Giunta amministrativa. Io potrei fare ai miei colleghi della Commissione un'interrogazione su cosa di natura transitoria ed è questa: i membri della Giunta amministrativa attuale, contro i quali non era comminata questa incompatibilità, i quali poi non potevano certamente prevedere che sarebbe stata sancita e che tanto meno potevano prevedere l'altra clausola di dover rinunciare al loro mandato di membri della Giunta amministrativa saranno essi colpiti dalla nuova prescrizione qualora si verifichi nel semestre lo scioglimento della Camera?

Ma dico, questa interrogazione io la muovevo soltanto per abbondare, poichè nutro fiducia che la Camera adotterà l'emendamento proposto.

Infatti le prime armi noi le abbiamo fatte nei Consigli comunali, nei Consigli provinciali, nelle Deputazioni provinciali, ed ora altri le fanno nelle Giunte amministrative. Veniamo tutti, lo si può dire, dalla carriera amministrativa.

Io non credo che sia un male, fare questa pratica